

La segnaletica e la condotta di comportamento nei cantieri stradali

Posted By: [Avv. Francesco Capozzi del Foro di Milano](#) on: 02/03/2015 In: [LP72](#), [Questioni Legali](#), [Segnaletica](#), [Sicurezza](#)

La presenza di cantieri stradali rappresenta un elemento di discontinuità degli standard stradali e, quindi, un motivo di elevata pericolosità per gli utenti della strada.

Il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definisce i criteri generali di sicurezza relativi le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, facendo esplicito riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per la segnalazione temporanea di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.

Il predetto decreto si propone l'obiettivo di rappresentare, attraverso vari esempi pratici, le modalità di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea definita dall'art. 21 del nuovo Codice della Strada, così come regolamentate dagli artt. 30 e 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Ciò posto, la segnaletica deve conformarsi a quattro principi essenziali.

In primo luogo essa deve adattarsi alle circostanze che la impongono e, quindi, al tipo di strada e di cantiere, alle condizioni di visibilità, alla tipologia di traffico, e così via.

Secondariamente, la segnaletica deve essere coerente con sé stessa e, quindi, non deve mai sussistere un contrasto tra la segnaletica temporanea e quella permanente sul tratto di strada interessato dai lavori.

La segnaletica deve anche essere credibile ed utile per l'utente della strada, che necessita di essere informato con esattezza circa le caratteristiche del cantiere e le condizioni di circolazione del traffico in prossimità ed in costanza del cantiere medesimo.

Da ultimo, è evidente che la segnaletica debba essere sempre perfettamente visibile ed interpretabile da parte dell'utenza. I cartelli in presenza del cantiere devono quindi essere pochi, in buono stato, correttamente posizionati e, soprattutto, di forma, dimensioni e colori regolamentari.

Si distinguono due tipologie di cantiere: quello fisso e quello mobile.

E' definito fisso il cantiere che non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata, mentre è definito mobile quello caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro l'ora ed, ovviamente, prevedono una diversa installazione della segnaletica.

Nel cantiere fisso devono essere installate quattro tipologie di segnaletica temporanea: quella in avvicinamento, il cui scopo è di presegnalare la presenza del cantiere ed il tipo di condotta di guida che dovrà essere assunta dai conducenti dei veicoli (segnali di lavori, di restringimento della carreggiata...); quella di posizione, il cui scopo è quello di regolare il deflusso del traffico in presenza del cantiere (raccordi obliqui, delimitazioni longitudinali della carreggiata, barriere, coni...); quella di fine prescrizione; quella che gradua il limite di velocità che deve

essere attuata a decrescere per fasce di 20 km/h (per esempio, 130 km/h, 110 km/h, 90 km/h, 70 km/h).

Il responsabile del cantiere è chiamato quindi a valutare le condizioni operative da affrontare e ad adottare la soluzione di segnalazione temporanea più idonea tra: quella di cantiere fisso con sistema di segnalamento a traffico alternato costituito da impianti semaforici; quella di cantiere fisso con segnalamento a traffico alternato costituito e gestito da movieri; quella di cantiere fisso con segnale di traffico alternato a vista; quella di cantiere fisso con restringimento della carreggiata con doppio senso di circolazione.

Nelle fasi non operative i segnali stradali temporanei devono essere ripiegati ed i dispositivi luminosi spenti, mentre nelle strade intersecanti il tratto di strada interessato da cantiere mobile deve essere collocato il segnale di lavori.

Per la segnaletica dei cantieri mobili, che di norma possono essere posti in essere solo su strade con almeno due corsie per senso di marcia, è invece previsto l'impiego di più veicoli appositamente attrezzati. L'impiego in galleria è consentito invece solo se in quest'ultima sono presenti almeno due corsie per senso di marcia ed una adeguata illuminazione. E' tuttavia opportuno che il cantiere mobile venga allestito solo in condizioni di scarso traffico.

Analoghe a quelle previste per i cantieri fissi le regole di segnalazione, nel senso che è prevista l'adozione della segnalazione anticipata e di quella di localizzazione.

Laddove le lavorazioni interessino la banchina o la corsia di emergenza o la corsia di destra, è prevista l'adozione di almeno due dispositivi di segnalazione costituiti da un segnale mobile di preavviso ed un segnale mobile di protezione disposto sulla banchina o sulla corsia d'emergenza o su quella di marcia ad una distanza variabile tra i 200 ed i 500 metri dal segnale mobile di preavviso.

I predetti segnali mobili, che possono anche essere installati su un veicolo di lavoro o su di un carrello, devono ovviamente spostarsi con l'avanzare dei lavori in modo tale che entrambi risultino visibili da una distanza di almeno 300 metri, mentre devono essere ripiegati e/o spenti durante le fasi di inattività del cantiere.

Diversamente, laddove il cantiere interessi una delle altre corsie, il sistema segnaletico deve essere composto da due segnali mobili di preavviso disposti sulla banchina o sulla corsia d'emergenza e/o sulla corsia di destra e da un segnale mobile di protezione disposto sulla corsia di marcia interessata ad una distanza variabile tra i 200 ed i 500 metri dal secondo segnale di preavviso.

Si segnala, da ultimo, l'opportunità che gli operatori persone fisiche siano muniti di appositi dispositivi di protezione individuali (c.d. DPI): elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti, cuffie, visiera, indumenti ad alta visibilità...